

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 17988 /068.11.2021 del 27.07.2021

/Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale,
(rif. Nota Dir. Gen. 14 luglio 2021, n.73001)

Oggetto: Assunzione nei ruoli dell'Amministrazione regionale in esecuzione di sentenza n. 3194 del Tribunale di Palermo.

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento espone che con D.P. Reg. n. 08/Segr. di Giunta del 2 dicembre 2020, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020 con cui è stato adottato il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 dell'Amministrazione Regionale, è stata prevista l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione regionale dei destinatari di sentenze dichiarative del diritto all'assunzione emesse in esito a contenziosi scaturiti da vari bandi di concorso indetti nel 2000 dall'Assessorato Beni Culturali.

Nell'espletamento delle procedure di assunzione è risultato che uno degli assumendi ricorrenti è titolare di pensione ordinaria diretta, "*secondo il sistema pensionistico statale*", con decorrenza 1 settembre 2017, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. 7 maggio 2015, n.9, a carico del Fondo Pensioni della Regione Siciliana, in quanto ex insegnante di scuola materna regionale.

Il Dipartimento richiedente sottolinea che l'art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, prevedendo in particolare che "*le pensioni dirette di anzianità ... e le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne ...a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente*".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale riferisce altresì che la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle condizioni necessarie per l'accesso alla pensione nella sentenza 27 maggio 2019, n. 14417, ritenendo possibile la cumulabilità del reddito da lavoro e pensione, affermando il principio che la pensione "*...possa essere erogata solo se al momento della*

presentazione della relativa domanda, il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato”, escludendo tale possibilità nel caso di “...una presunzione semplice del carattere simulato di tale [cessato] rapporto”. Secondo il Richiedente, dalla citata sentenza si evincerebbe l’assunto “che possa instaurarsi un rapporto di lavoro successivamente al pensionamento, purché vi sia non solo l’interruzione temporale tra i due rapporti lavorativi pre e post pensionamento, ma anche lo svolgimento di mansioni e modalità dell’attività differenti rispetto a quelle anteriori al pensionamento, ancorché presso il medesimo datore di lavoro.”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiede infine se in forza del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 2014 così come modificato dall’art. 15, c. 1, del D.L. 4/2019; del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e della Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2018, n. 207 con cui è stato confermato “*il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla legislazione vigente in materia, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio*”, possa legittimamente procedere all’assunzione di che trattasi.

2. In ordine al quesito prospettato occorre delimitare l’ambito dell’intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell’art. 7 del D. Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale - l’attività di consulenza riservata a questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa allo Scrivente, ogni considerazione sull’attività svolta dall’Amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell’ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

Peraltro, lo Scrivente non dispone né del bando di concorso in questione (*lex specialis*) né della sentenza che statuisce il diritto all’assunzione in capo al Xxxxxxx.

Tuttavia, nell’intento di assicurare comunque un utile contributo, in ordine al quesito posto dal Dipartimento del Personale si espongono qui di seguito brevi considerazioni di carattere generale in merito alle questioni giuridiche che il caso concreto propone.

3. In ordine allo specifico quesito prospettato, per certi versi non esplicito, sui limiti per l’assunzione nei ruoli regionali, si osserva quanto segue.

La Regione Siciliana ha, come è noto, competenza esclusiva in materia ai sensi dell'art. 14, lett. q) dello Statuto.

La legge regionale 10 maggio 2000, n. 10 effettua un rinvio dinamico alla normativa statale per quanto ivi non espressamente previsto.

L'art. 23 del CCRL 2016-2018 al Titolo IV Rapporto di Lavoro – Capo I – Costituzione del rapporto di lavoro, rubricato “*Contratto individuale di lavoro*” recita: “*Il rapporto di lavoro indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. (...)*”.

Riguardo alle forme ordinarie di immissione nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, dispone: “*La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.*”.

Sul punto, la Corte di Giustizia UE in una causa relativa alla decisione del Comune di Oviedo di approvare un bando di concorso contenente il requisito per cui i candidati ai posti di agenti della polizia locale non potevano avere un'età superiore ai 30 anni, tra le altre considerazioni, ha osservato che “*Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. (...)*”¹

Ciò posto, gli elementi che potrebbero ostare all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro in virtù della normativa e della sentenza citate nella richiesta di parere sono il raggiungimento in capo al ricorrente del limite massimo di età per il pensionamento, ovvero il raggiungimento del limite della massima anzianità contributiva prevista dalla legislazione vigente in materia al momento dell'assunzione, come peraltro indicato dalla Deliberazione di Giunta 23 maggio 2018, n. 207, come del resto già riferito da codesto Dipartimento in sede di richiesta.²

Infine, l'art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Il principio della totale (o parziale) cumulabilità dei redditi da lavoro con diverse tipologie di pensione è stato più volte asseverato dalla giurisprudenza.³

1 Cfr. Corte di Giustizia CE-UE - Sentenza 13 novembre 2014, n. C-416/13.

2 Art. 3, c. 5, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 :”*Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.*”

3 Ex multis: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29 settembre 2020, n. 20677; Cass. civ. Sez. lavoro, 27-03-2012, n. 4900.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema nella sentenza 27 maggio 2019, n. 14417, ritenendo possibile l'instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro dopo il pensionamento tenendo conto di alcuni indicatori tra cui la distanza temporale tra la data di pensionamento e il successivo rapporto di lavoro che deve a sua volta essere diverso da quello precedente per modalità e mansioni (cfr. *ut supra* punto 1).

Sul tema, l'unico espresso divieto assoluto di cumulo di reddito da lavoro dipendente e pensione appare consistere, pertanto, in quello di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (rubricato "Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche"), che dispone: "*La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.*".

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello Scrivente, il quale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e approfondimento.

Stante la particolarità della tematica in questione, è sempre fatta salva la facoltà in capo a codesto Dipartimento di adire, in sede consultiva, la Corte dei Conti.

* * * * *

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Il Dirigente
(*Francesca Marcenò*)

F.to L'AVVOCATO GENERALE
(*Bologna*)